TI_GERICHTE 14.2024.42 vom 29. September 2021

TI Tribunale d'appello, 2021-09-29, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2024.42_d20210929

FR: TI_GERICHTE 14.2024.42 du 29 septembre 2021

IT: TI_GERICHTE 14.2024.42 del 29 settembre 2021

Regeste

Rigetto definitivo dell’opposizione. Istanza di constatazione della nullità della decisione di rigetto relativa a un’esecuzione perenta

Erwägungen

E. 3

Nel reclamo RE 1 si duole che il Pretore non avrebbe “speso una parola” sulla sua richiesta di constatazione della nullità della decisione di rigetto dell’opposizione del 29 settembre 2021.

E. 3.1

In realtà il Pretore ha addotto ben tre motivi per respingere la richiesta della reclamante, ovvero l’assenza di allegazione della perenzione dell’esecuzione nella procedura di rigetto dell’opposizione, l’assenza d’interesse ad agire dell’istante, che già ha ottenuto l’accertamento della nullità dell’esecuzione, e la tardività della sua istanza, considerata come un’istanza di revisione del dispositivo sulle spese e ripetibili. La reclamante si confronta solo molto par zialmente con tali motivi. In particolare, non specifica il proprio interesse giuridico a ottenere l’accertamento della nullità della sentenza di rigetto. Insufficientemente motivato, il reclamo si avvera pertanto irricevibile.

E. 3.2

Ad ogni modo, il Pretore ha evidenziato a ragione che la constatazione della nullità dell’esecuzione contenuta nella decisione di questa Camera del 16 gennaio 2023 rende senza interesse l’accertamento dell’eventuale nullità della sentenza di rigetto, la quale n on può più esplicare alcun effetto, tanto che qualora RE 1 avesse sollevato l’eccezione di perenzione nella procedura di rigetto e il Pretore l’avesse accolta – ciò che avrebbe presupposto che la perenzione fosse manifesta (DTF 125 III 45 consid. 3/a; sentenza della CEF 14.2014.227 del 12 febbraio 2015 consid. 5.1 e i rinvii) – egli avrebbe dovuto stralciare la causa in quanto senza oggetto, la prosecuzione dell’esecuzione, che è l’unico tema della procedura di rigetto dell’opposizione (cfr. DTF 147 III 176 consid. 4.2.1), essendo già esclusa in seguito all’estinzione dell’esecuzione (cfr. sentenza della CEF 14.2023.42 dell’11 luglio 2023).

E. 3.3

A scanso di equivoci, non può essere condivisa l’opinione della reclamante secondo cui “la nullità sia un istituto giuridico che supera ogni altro argomento” . Anche la nullità di una decisione giudiziaria deve infatti essere fatta valere in conformità del principio di buona fede (sentenza del Tribunale federale 5A_426/2022 del 3 agosto 2022 consid. 5.3). L’unico riferimento citato dalla reclamante a sostegno della propria tesi (la DTF 117 III 7 consid.

3/c, pag. 10) riguarda poi un atto esecutivo (precetto esecutivo) e non una decisione giudiziaria. Chi invoca la nullità di una decisione giudiziaria deve avervi un interesse degno di protezione (cfr. DTF 147 III 226 consid. 4.4.2) onde evitare d'intasare inutilmente i tribunali. D'altronde, secondo la giurisprudenza l'annullamento delle decisioni errate è la regola, mentre la nullità è l'eccezione, segnatamente nell'ambito civile (DTF 145 III 436 consid. 4) . Sono nulle le decisioni affette da un vizio particolarmente grave, manifestamente o almeno agevolmente riconoscibile, sempre che poi l'ammissione della nullità non minacci seriamente la sicurezza del diritto (DTF 129 I 363 consid. 2). Quali motivi di nullità entrano in considerazione soprattutto l'incompetenza funzion ale o materiale dell'autorità giudicante, così come errori di procedura manifesti che ledono in modo particolarmente grave i diritti fondamentali delle parti, segnatamente quando la circostanza ha per conseguenza che chi invoca la nullità non ha potuto partecipare alla procedura (DTF 137 I 273 consid. 3.1, con numerosi rif erimenti, sentenza della CEF 14.2023.79 dell'8 gennaio 2024 consid . 4.2). All'infuori di queste ipotesi eccezionali la censura di nullità non consente di rimettere in discussione una decisione passata in giudicato con argomenti che il richiedente avrebbe potuto e dovuto far valere nella procedura che ha condotto alla decisione di cui è chiesta la constatazione della nullità oppure con un ricorso (citata 14.2023.79, consid. 5.2), ciò che vale in particolare per le eccezioni di perenzione dell'esecuzione, di tardiva convalida del sequestro (già sollevata senza successo nella procedura di rigetto) o di violazione del principio ne bis in idem invocate da RE 1 nel reclamo. La sentenza impugnata resisterebbe quindi alle critiche anche nel merito.

E. 3.4

Come rilevato dal Pretore, sarebbe stato ipotizzabile un interesse dell'escussa degno di protezione unicamente per quanto attiene alla questione delle spese e ripetibili. Sennonché la reclamante non ha dimostrato, e neppure allegato, di aver rifuso a CO 1 le spese processuali da lui anticipate né le ripetibili assegnategli. L'avesse fatto, del resto, l'azione di accertamento della pretesa nullità della decisione di rigetto, peraltro intrapresa da RE 1 senza indicare alcun riferimento di legge o giurisprudenziale circa la sua ammissibilità processuale, non sarebbe stata la via giudiziaria corretta, poiché ella avrebbe dovuto promuovere contro l'escutente un'azione di ripetizione d'indebito arricchimento, sostenendo in via pregiudiziale la nullità della decisione di rigetto, siccome le azioni di accertamento sono sussidiarie rispetto a quelle condannatorie (DTF 135 III 378 consid. 2.2 e i rinvii; Heinzmann in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 a ed. 2018, n. 13 ad art. 88 CPC). Ne segue che anche su questo punto l'istanza risulta priva d'interesse degno di protezione, come dunque pure il reclamo, ciò che va accertato d'ufficio (art. 59 cpv. 2 lett. a e 60 CPC).

E. 3.5

A ben vedere, comunque sia, la questione delle spese e ripetibili della causa di rigetto non si pone in sede di reclamo, perché RE 1 non ha formulato alcuna conclusione al riguardo nel reclamo (in cui si limita a postulare la constatazione della nullità assoluta della decisione del 29 settembre 2021), ciò che costituisce un ulteriore motivo per non entrare in materia sul reclamo.

E. 4

La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) , segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese neppure in questa sede.

E. 5

Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 51'057.20, raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile. 2. Le spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico. 3. Notificazione a: – ; – . Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il presidente La cancelliera Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.